

**Risarcimento del danno da ritardo** (sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da ritardo con il quale è stata rilasciata una voltura dell'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio di un poliambulatorio medico-specialistico).

**TAR LAZIO - LATINA SEZ. I - sentenza 10 aprile 2014, n. 297** - Pres. Corsaro, Est. Soricelli - S.A.M.C. s.r.l. (Avv. Raponi) c. Regione Lazio (Avv. Allocca), A.S.L. di Latina (n.c.) - (accoglie).

**1. Sanità pubblica - Strutture sanitarie - Esercizio di un poliambulatorio medico-specialistico - Mancato rilascio di voltura dell'autorizzazione comunale - Per l'asserita assenza di prova della disponibilità dell'immobile per lo svolgimento dell'attività - Nel caso in cui l'istante sia cessionaria del ramo d'azienda della società titolare dei contratti di locazione degli immobili interessati dall'attività - Illegittimità.**

**2. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Risarcimento del danno da ritardo della P.A. - Derivante da illegittimo mancato rilascio di voltura di una autorizzazione - Qualora l'Amministrazione abbia lasciato decorrere il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento rimanendo inerte per un lungo periodo di tempo e poi opponendo un sostanziale diniego in base a ragioni giuridiche prive di consistenza - Spetta.**

**3. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Risarcimento del danno da ritardo della P.A. - Derivante da illegittimo mancato rilascio di voltura di una autorizzazione - Concorso colposo dell'istante - Riduzione dell'importo risarcitorio ex art. 30 comma 3 c.p.a. - Necessità.**

**1. È illegittimo il mancato perfezionamento del procedimento di voltura di un'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio di un poliambulatorio medico-specialistico, motivato dalla Regione sull'assenza di prova della disponibilità dell'immobile per lo svolgimento dell'attività, laddove risulti che l'istante sia cessionaria del ramo d'azienda della società titolare dei contratti di locazione degli immobili interessati dall'attività medesima; invero, la cessione del ramo d'azienda comprende anche la cessione dei contratti di locazione relativi al ramo d'azienda ceduto e tale cessione non richiede il consenso del locatore dato che l'articolo 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392 espressamente dispone che esso non sia necessario e che al locatore la cessione vada semplicemente comunicata per permettere a quest'ultimo di esercitare la facoltà di opposizione per gravi motivi che la stessa disposizione gli riconosce.**

**2. Va essere equitativamente quantificato, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., il danno subito dall'inerzia della Regione sull'istanza di voltura di un'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio di un poliambulatorio medico-specialistico, qualora risulti che il comportamento della Regione sia stato gravemente illegittimo, al limite della pretestuosità, avendo lasciato decorrere il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento rimanendo inerte per un lungo periodo di tempo e poi opponendo un sostanziale diniego in base a ragioni giuridiche prive di consistenza (nella specie il danno è stato equitativamente quantificato nella complessiva somma di euro 150.000).**

**3. Va congruamente ridotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, c.p.a., la quantificazione del danno subito dal mancato perfezionamento del procedimento di voltura di un'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio di un poliambulatorio medico-specialistico, nell'ipotesi in cui l'istante non si sia attivata in prossimità della scadenza del termine di sessanta giorni per ottenere la declaratoria dell'obbligo di conclusione del procedimento e della fondatezza dell'istanza e sia rimasta a sua volta inerte per un lungo periodo di tempo.**

-----

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, sentenza 31-1-2014 n. 468, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/cds\\_2014-01-31-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-01-31-2.htm) (nega il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio di una autorizzazione regionale all'attivazione di un ambulatorio PET-TAC nel caso in cui il diniego di rilascio sia giustificato dal succedersi nel tempo di diverse normative generali sul piano programmatico e pianificatorio).

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, sentenza 15-9-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/52/cdsap\\_2005-09-15.htm](http://www.lexitalia.it/p/52/cdsap_2005-09-15.htm) (sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa per un ricorso con il quale si chiede il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio di autorizzazioni edilizie e sui presupposti necessari per il risarcimento del danno da ritardo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza 7-3-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/51/cds4\\_2005-03-07o.htm](http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-03-07o.htm) (rimette all'Adunanza Plenaria le questioni circa la sussistenza o meno della giurisdizione amministrativa in materia di risarcimento del danno da ritardo della P.A. e la determinazione dei presupposti per la sua configurabilità).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 16-3-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/91/tarlazio2\\_2009-03-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/91/tarlazio2_2009-03-2.htm) (sui presupposti che devono necessariamente sussistere perché possa essere accolta una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nel caso di ritardo nel rilascio di provvedimenti amministrativi).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III QUATER, sentenza 31-3-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/81/tarlazio3\\_2008-03-31-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/tarlazio3_2008-03-31-2.htm) (sulla giurisdizione in materia di risarcimento dei danni da ritardo della P.A., sull'ammissibilità o meno di un ricorso cumulativo contenente domande di risarcimento per fattispecie di danno analoghe, sulla necessità di quantificare esattamente il danno da ritardo e sull'insufficienza della negligenza di un singolo funzionario per configurare il presupposto della colpa della P.A.; fattispecie relativa a domande di autorizzazione alla commercializzazione di medicinali esitate in ritardo).

-----

Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziolt\\_2014-04-10.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziolt_2014-04-10.htm)

Legislazione: [TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 \(in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 148 - in vigore dal 16 settembre 2010\) - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 \(in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011; in vigore dal 9 dicembre 2011\), nonché, da ultimo, dal DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 \(in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012; in vigore dal 3 ottobre 2012\).](#)

[TESTO AGGIORNATO](#)



\* Inizio pagina